

Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2018-2020.

(delibera 13 giugno 2018)

Articolo 1

Criteria generali

- 1.- La tabella di composizione dell'Ufficio del giudice di pace stabilisce:
 - a) i magistrati professionali con funzioni di ausilio del Presidente;
 - b) l'eventuale ripartizione dell'Ufficio in sezioni;
 - c) la destinazione dei giudici onorari all'interno dell'Ufficio del giudice di pace;
 - d) l'assegnazione dei magistrati onorari alle sezioni e l'indicazione dell'eventuale incarico di referente di sezione;
 - e) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai giudici di cui al successivo articolo 14;
 - f) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito;
 - g) i criteri per disporre la supplenza e l'applicazione dei giudici onorari presso l'Ufficio del giudice di pace;
 - h) i giorni e le ore delle udienze, tenuto conto, ove possibile degli impegni dei giudici onorari di pace quali componenti della Sezione autonoma per i magistrati onorari.
- 2.- La proposta, predisposta dal Presidente di Corte d'appello a norma del successivo articolo 18, dev'essere formulata tenendo conto delle effettive presenze, contenendo, altresì, ogni utile indicazione delle misure predisposte per far fronte alle vacanze dei posti nell'organico che, in ogni caso devono assicurare il rispetto dei criteri predeterminati e oggettivi dell'assegnazione degli affari. La proposta dev'essere funzionale alle esigenze dell'ufficio cui si riferisce e dev'essere volta al conseguimento degli obiettivi di massima efficienza.
- 3.- La proposta è oggetto di valutazione in sede di conferimento e conferma dell'incarico direttivo.
- 4.- La proposta di formazione delle tabelle deve pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio giudiziario, entro il **31 ottobre 2018**.
- 5.- Il Presidente del Tribunale deve comunicare al Presidente della Corte d'Appello di appartenenza il prospetto relativo all'organizzazione del lavoro per il periodo feriale entro il 15 maggio di ogni anno.

Articolo 2

Compiti del Presidente del Tribunale

- 1.- Il Presidente del Tribunale provvede:

- a) a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo e, in particolare, a sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria e dei servizi ausiliari di concerto con il dirigente amministrativo dell'Ufficio del giudice di pace, ove presente;
- b) a formulare al Presidente della Corte d'Appello la proposta della tabella di organizzazione dell'Ufficio del giudice di pace;
- c) a coordinare gli Uffici del giudice di pace che hanno sede nel circondario e, in particolare, a distribuire il lavoro tra i giudici secondo criteri obiettivi e predeterminati;
- d) a vigilare sull'attività dei giudici onorari assegnati agli Uffici del giudice di pace;
- e) a esercitare ogni altra funzione di direzione prevista dalla legge.

2.- Tali atti sono di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale, salvo quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 3

Sostituzione del Presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento

1.- In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Tribunale, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente vicario nominato ai sensi dell'articolo 94 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019.

2.- Quando a tale designazione non si è provveduto, le funzioni sono esercitate dal Presidente di sezione con la maggiore anzianità di servizio o, in caso di pari anzianità di servizio, con la maggiore anzianità nel ruolo.

Articolo 4

Designazione e compiti del magistrato collaboratore per l'Ufficio del giudice di pace

1.- Il Presidente può avvalersi della collaborazione di un giudice professionale, individuato secondo i criteri previsti dall'articolo 216 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019.

2.- Nei circondari dei Tribunali nei quali l'organico dei giudici onorari assegnati agli uffici del giudice di pace non è, complessivamente, inferiore a 30 unità, il Presidente può nominare, osservati i criteri suddetti, due o più magistrati collaboratori, eventualmente distinti per il settore civile e per il settore penale¹.

3.- Il magistrato collaboratore coadiuva il Presidente del Tribunale per tutte le incombenze di cui all'articolo 2, comma 1; lo coadiuva altresì nell'organizzazione dei servizi e cura che nell'attività di ciascun settore siano garantiti l'omogeneità nelle prassi procedurali e il necessario confronto giurisprudenziale.

4.- Il magistrato collaboratore può essere delegato dal Presidente a organizzare le riunioni trimestrali di cui all'articolo successivo.

Articolo 5

Riunioni trimestrali dei giudici onorari di pace assegnati all'Ufficio del giudice di pace

1.- Il Presidente del Tribunale organizza riunioni periodiche trimestrali con i giudici onorari assegnati all'Ufficio del giudice di pace per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative.

Articolo 6

Ripartizione dell'Ufficio del giudice di pace in sezioni

¹ L'articolo 8, comma 4 del d.lgs. 116/2017 trova applicazione a decorrere dal 31 ottobre 2021, con la devoluzione effettiva della competenza in materia di espropriazione mobiliare al giudice di pace.

1.- Nella formulazione della proposta di tabella dev'essere verificato, sulla base dell'organico dell'Ufficio, se sia conveniente la ripartizione dello stesso in sezioni.

2.- La ripartizione in sezioni è consigliabile quando l'organico è costituito almeno da dieci giudici onorari di pace. La dimensione minima per ogni sezione, di regola, è di almeno cinque unità, salvo diversa soluzione che, se consigliata da esigenze specifiche, dev'essere corredata da idonea motivazione.

3.- Nei casi in cui i prevedibili carichi di lavoro lo giustificano e l'organico lo consenta, è opportuna la distinzione tra sezioni civili e sezioni penali previa indicazione del carico quantitativo medio di lavoro per entrambe le sezioni e adottando, ove necessario, i correttivi per garantire una sostanziale equiparazione del carico di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 15.

4.- Le tabelle devono individuare i giudici assegnati alle singole sezioni civili e penali e i criteri automatici di distribuzione fra gli stessi degli affari secondo le direttive di cui al successivo articolo 14.

5.- Alla divisione in sezioni può conseguire una loro specializzazione o semispecializzazione per materia nell'ambito del medesimo settore, in modo che sia, comunque, assicurata un'omogenea distribuzione quantitativa e qualitativa dei carichi di lavoro tra le diverse sezioni.

6.- Negli Uffici divisi in più di due sezioni il Presidente può eventualmente indicare un referente per ciascuna di esse, con funzioni di collaborazione, limitatamente alla sua organizzazione.

7.- Il referente di sezione è individuato, di regola, nel magistrato onorario più anziano nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, nel più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, nel più anziano di età.

Articolo 7

Calendario delle udienze.

Ripartizione dei giudici onorari di pace negli Uffici plurisezionali

1.- Presso l'Ufficio del giudice di pace l'assegnazione dei giudici onorari di pace alle sezioni o ai diversi settori nell'ambito dell'unica sezione promiscua dev'essere sinteticamente motivata e avvenire, previo interpello, sulla base dell'attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere. L'attitudine è desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, anche svolta nell'ufficio del processo, dalla tipologia degli affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali, anche non giurisdizionali, attestanti le specifiche competenze nelle materie trattate dalle sezioni.

2.- In caso di mancanza di aspiranti per i posti da coprire, le assegnazioni avvengono d'ufficio, in base ai seguenti criteri: il magistrato onorario con la minore anzianità di servizio nell'ufficio; a parità di anzianità di servizio nell'ufficio, il magistrato onorario con la minore anzianità dalla nomina; a parità di anzianità dalla nomina, il magistrato onorario più giovane di età.

3.- Nelle proposte tabellari sono indicati i giorni e le ore delle udienze settimanali di ciascun giudice onorario di pace civile e delle udienze dibattimentali di ciascun giudice onorario di pace penale.

4. Il Presidente assicura che il numero di udienze settimanali complessivo e il numero di procedimenti trattato in ciascuna udienza dai singoli giudici onorari di pace siano proporzionati al numero delle sopravvenienze e tale da assicurare un'efficiente amministrazione della giustizia.

5.- Il Presidente, anche avvalendosi dell'ausilio del magistrato collaboratore, vigila sul rispetto dell'orario di inizio e sulla durata delle udienze in conformità alle norme vigenti.

Articolo 8

Sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione, impedimento

1.- Nelle proposte tabellari devono essere indicati i criteri, oggettivi e predeterminati per la sostituzione del giudice onorario di pace, nei casi di impedimento o di astensione e di ricusazione previsti dall'articolo 19 del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, con altro giudice del medesimo ufficio.

Articolo 9

Supplenza negli Uffici del giudice di pace

1.- Nelle ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, di assenza o di impedimento temporaneo di uno o più giudici onorari di pace, cui non è possibile ovviare ai sensi dell'articolo 8, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza, con provvedimento motivato e in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel progetto tabellare, uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

2.- La supplenza cessa quando vengono meno le esigenze che l'hanno determinata. In ogni caso non può avere durata superiore a sei mesi, prorogabile nei casi di necessità dell'ufficio, per ulteriori sei mesi.

Articolo 10

Applicazioni negli Uffici del giudice di pace

1.- Fuori dei casi di cui all'articolo 9, quando in un Ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, da esplicitarsi con adeguata motivazione, il Presidente del Tribunale, anche in caso di integrale copertura dell'organico, può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario..

2.- L'applicazione è disposta, previo interpello, con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari è espresso, sentito previamente l'interessato in caso di mancanza di aspiranti, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

3.- La scelta del giudice onorario di pace da applicare avviene tenuto conto prioritariamente delle esigenze di funzionalità del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace, valutando poi i seguenti criteri:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse, comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'Ufficio;

c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

4.- In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.

5.- L'applicazione non può avere durata superiore a un anno ed è rinnovabile di un ulteriore anno nei soli casi di perduranti necessità dell'Ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato.

6.- L'applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dallo spirare del termine della precedente applicazione.

Articolo 11

Divieto di supplenze e applicazioni da Uffici del giudice di pace fuori circondario

1.- L'applicazione e la supplenza a Uffici del Giudice di Pace posti fuori dal circondario di appartenenza sono vietate.

Articolo 12

Supplenza e applicazione dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017

1.- I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data del 15 agosto 2017 possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un Ufficio del giudice di pace del circondario dove sono addetti.

2.- La scelta del magistrato da applicare avviene sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10.

Articolo 13

Mutamento di posizione tabellare dei giudici onorari di pace nello stesso Ufficio e assegnazione all'Ufficio per il Processo

1.- Negli Uffici del giudice di pace divisi in sezioni, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto ad altri, sia in tutti i casi in cui, per esigenze di servizio o per la nuova destinazione di un magistrato all'Ufficio, è necessario disporre il mutamento di posizione tabellare dei giudici onorari di pace, il Presidente del Tribunale stabilisce quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta, dandone comunicazione a tutti i giudici di pace dell'Ufficio e assegnando loro un congruo termine per proporre domanda.

2.- I magistrati non possono, senza il loro consenso, essere assegnati ad altra sezione o settore di servizio, salvo che ricorrano comprovate esigenze di funzionalità dell'Ufficio e non vi siano aspiranti.

3.- Nel caso in cui vi siano più aspiranti al tramutamento, il Presidente tiene conto, per effettuare la proposta, dei seguenti criteri:

a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere, desunta dalla pregressa attività del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse, comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;

b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;

c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.

4.- In ogni caso devono essere sinteticamente motivate le ragioni della scelta del magistrato proposto per il trasferimento.

5.- In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni, da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.

6.- È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non siano pregiudicate le posizioni degli altri giudici di pace dell'Ufficio che avrebbero diritto a essere preferiti nell'interpello per la copertura dei posti scambiati. A tal fine le richieste di scambio devono essere comunicate a tutti i giudici dell'Ufficio, con l'indicazione del termine per la presentazione di manifestazioni d'interesse a tali posti. Qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni aperti solo a coloro che abbiano manifestato interesse all'assegnazione dei posti oggetto di richiesta.

7.- Fino al 15 agosto 2021, i giudici di pace in servizio alla data del 15 agosto 2017, possono essere assegnati, a domanda e secondo i criteri di cui al comma 3, all'Ufficio per il processo del Tribunale.

Articolo 14

Criteri per l'assegnazione degli affari

1.- L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari spetta al Presidente del Tribunale.

2.- Il Presidente del Tribunale, anche con l'ausilio del magistrato collaboratore, assegna gli affari alle singole sezioni, se costituite, e ai giudici onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

3.- Non possono essere assegnati affari, anche d'immediata e urgente trattazione, al giudice onorario di pace il cui incarico è, a qualunque titolo, sospeso.

4.- Il Presidente promuove le opportune variazioni tabellari, a seguito di situazioni di gravidanza dei giudici onorari di pace, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 116/2017.

5.- Sono ammissibili deroghe, purché congruamente motivate, ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio.

6.- Le revoche di precedenti assegnazioni a una sezione o a un giudice onorario devono essere congruamente motivate e il relativo provvedimento dev'essere comunicato ai giudici onorari interessati.

7.- Nella proposta tabellare sono indicati i criteri che saranno seguiti per la sostituzione dei magistrati astenuti, ricusati o, comunque, impediti. I criteri assicurano la sostituzione del magistrato in base a parametri oggettivi e, di regola, automatici.

Articolo 15

Omogeneità dei carichi di lavoro e perequazione dei ruoli

1.- Il Presidente del Tribunale, nell'assegnazione degli affari, tiene conto della quantità e della qualità dei procedimenti per assicurare l'omogeneità dei carichi di lavoro e l'uniformità dell'indennità spettante ai giudici onorari di pace dell'Ufficio.

2.- Il Presidente del Tribunale promuove le opportune variazioni tabellari, anche attribuendo una competenza concorrente rispetto a quella di originaria assegnazione, qualora nel corso del triennio si renda necessario rimuovere significativi squilibri determinatisi nelle assegnazioni, sia tra i diversi settori, civile e penale, sia all'interno del medesimo settore.

Articolo 16

Provvedimenti previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 (in materia di immigrazione)

1.- Gli affari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di regola, sono concentrati presso un'unica sezione o in capo a determinati magistrati.

2.- La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Articolo 17

Ufficio del giudice di pace competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari

1.- Nella formulazione della proposta tabellare relativa agli Uffici di giudice di pace ubicati nel luogo ove ha sede il Tribunale, devono essere indicati i magistrati che, ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 274, e successive modificazioni, sono competenti, oltre che per le udienze dibattimentali, anche per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari.

2.- La ripartizione del lavoro all'interno dell'Ufficio di cui al citato articolo 5, comma 2, deve assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati, in ogni caso individuati all'interno della sezione penale, ove prevista.

3.- Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali ai giudici onorari di pace con funzioni di G.I.P. devono essere concentrati, ove possibile, in capo allo stesso giudice tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. In sede tabellare devono essere altresì indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di astensione, ricusazione e impedimento.

4.- I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di G.I.P. e quelle dibattimentali siano svolte da due giudici onorari di pace diversi.

Articolo 18

Procedimento di approvazione della proposta tabellare

1.- La proposta di tabella è formulata dal Presidente della Corte d'Appello sulla base della segnalazione del Presidente di Tribunale, previa valutazione della sua conformità alle prescrizioni di circolare.

2.- Ai fini della predisposizione delle proposte tabellari, il Presidente del Tribunale procede alla consultazione di tutti i giudici onorari di pace dell'ufficio. Delle riunioni o delle diverse forme di consultazione il Presidente del Tribunale dà atto nelle segnalazioni, motivando le ragioni per le quali abbia ritenuto di non condividere le indicazioni provenienti dai giudici onorari di pace degli Uffici. Il Presidente del Tribunale può consultare anche il personale amministrativo e di cancelleria.

3.- Il Presidente della Corte trasmette le proposte di tabella al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e alla Procura della Repubblica territorialmente competenti.

4.- La proposta, corredata con l'originaria segnalazione del Presidente del Tribunale, dev'essere depositata nella cancelleria della Corte d'Appello entro il **30 settembre 2018**.

5.- Copia delle tabelle riguardanti gli Uffici del giudice di pace ubicati in località diversa da quella ove ha sede la Corte d'Appello dev'essere altresì depositata, entro il predetto termine, presso la cancelleria del singolo Ufficio.

6.- Del deposito della proposta tabellare dev'essere data tempestiva comunicazione a tutti i giudici di pace dell'Ufficio, i quali possono prenderne visione e presentare le loro deduzioni al Consiglio Giudiziario entro dieci giorni dalla comunicazione del deposito.

7.- Le proposte di tabelle devono indicare i motivi delle variazioni rispetto alle tabelle precedenti già approvate e le ragioni per cui eventualmente esse si discostino dalle direttive generali della presente circolare.

8.- La proposta di tabella, trascorso il termine suindicato, è trasmessa dal Presidente della Corte al Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma per i magistrati onorari, il quale esprime il suo motivato parere sulla proposta e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai giudici onorari di pace. La deliberazione è presa a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9.- La motivazione del parere deve risultare dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario, che registra, in caso di opinioni non unanimi, le ragioni delle diverse conclusioni.

10. All'esito del parere, il Presidente della Corte d'Appello può recepirlo, modificando in tal senso l'originaria proposta tabellare.

11.- La proposta di tabella, con il parere del Consiglio Giudiziario e con allegate le eventuali deduzioni, dev'essere trasmessa, a cura del Presidente della Corte d'Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura entro e non oltre il **31 ottobre 2018**.

12.- La tabella dell'Ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decreto ministeriale che la recepisce.

Articolo 19

Entrata in vigore dei progetti tabellari

1.- Fino all'approvazione delle tabelle da parte del Consiglio Superiore della Magistratura restano in vigore le tabelle precedentemente approvate.

Articolo 20

Immediata esecutività del nuovo progetto tabellare

1.- Il nuovo progetto tabellare può essere dichiarato immediatamente esecutivo dal Presidente del Tribunale, qualora determini esclusivamente una diversa assegnazione dei giudici onorari di pace alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari.

2.- Quando, fuori dall'ipotesi di cui al primo comma, il nuovo progetto comporta modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, l'esecutività del progetto è condizionata all'unanime parere favorevole del Consiglio Giudiziario.

Articolo 21

Modificazioni delle tabelle di composizione degli Uffici nel corso del triennio

1.- In caso di proposte di modifica tabellare che intervengano nel corso del triennio, dev'essere seguita la medesima procedura prevista per l'iniziale approvazione. In tal caso, ove non vi siano motivi di particolare urgenza, è preferibile raggruppare le proposte in modo da indicarle ogni sei mesi, secondo organici progetti.

2.- Dell'avvenuto deposito delle proposte di variazione tabellare nelle cancellerie degli Uffici del giudice di pace è dato avviso a tutti i giudici onorari dell'Ufficio cui la variazione si riferisce.

3.- Il Presidente del Tribunale, in casi eccezionali, può adottare, in via d'urgenza, provvedimenti immediatamente esecutivi sulla assegnazione dei giudici onorari di pace, trasmettendoli alla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario.

4.- La provvisoria esecutività di tali provvedimenti perdura fino alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura concernente la relativa variazione tabellare.

Articolo 22

Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale

1. I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni.»